SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 990

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAGNI, MARCHETTI, GIOLLO, PARISI Vittorio, ICARDI, BOFFARDI e LIBERTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1993

Interventi per la ripresa dell'attività agricola nelle zone delle regioni Toscana, Piemonte, Sardegna colpite dai nubifragi ed alluvioni nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1992

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

ONOREVOLI SENATORI. – Nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1992, in Toscana si sono succeduti, quasi senza soluzione di continuità, nubifragi di eccezionale gravità che hanno causato notevoli danni alle strutture aziendali, alle produzioni agricole ed alle opere pubbliche di bonifica.

Ai danni diretti dei nubifragi e delle alluvioni devono sommarsi quelli indiretti dovuti in genere alle mancate semine autunnali, che in qualche zona hanno assunto caratteristiche di rilievo. La normativa di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativa alle calamità naturali, in questi casi particolari non è assolutamente in grado di far fronte alle necessità, perchè non consente di intervenire di fronte a danni subiti dalle strutture di cooperative ed a danni per la riduzione dei redditi causati dalle mancate semine.

La normativa è carente anche per quanto attiene ai danni alle strutture aziendali, strade poderali ed impianti arborei, in quanto per richiedere lo stato di calamità occorre che i danni strutturali risultino superiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.

Tale percentuale deve essere raggiunta esclusivamente con i danni strutturali, così che si giunge all'assurdo che aziende che abbiano subìto danni del 30 per cento alle produzioni e del 30 per cento alle strutture non abbiano i requisiti per ottenere le agevolazioni.

Lo scopo del disegno di legge è quello di sopperire alle carenze della legge n. 185 del 1992, che risulta inidonea di fronte alle calamità sopra accennate.

Per le opere pubbliche di bonifica la proposta prevede integrazioni degli stessi fondi che i consorzi di bonifica potranno ottenere tramite la legge n. 185 del 1992.

Nel complesso i danni per le aziende agricole ammontano ad oltre 300 miliardi di lire. Nella sola provincia di Firenze i danni accertati, riferiti alle aziende maggiormente colpite ed alle opere pubbliche di bonifica, ammontano a circa 115 miliardi di lire.

Danni, anche se di minore entità, si sono avuti nelle province di Livorno, di Pisa e di Arezzo, dove alcune coltivazioni intensive sono di grande importanza per l'economia locale, così come è accaduto in alcune province del Piemonte.

Per quanto riguarda la Sardegna è importante che i danni produttivi ad una economia agro-pastorale vengano presi in seria considerazione integrando, appunto, quanto è possibile ottenere per effetto delle leggi emanate in situazioni di emergenza, che sappiamo essere insufficienti.

Si tratta dunque di un provvedimento che speriamo possa dare sostegno a quelle aziende agricole medio-piccole che fanno fatica a riprendersi dai danni prodotti da alluvioni di portata eccezionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1992 e si applicano:

a) nei comuni delle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria ed Asti;

b) in altri comuni delle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna individuati, con deliberazione dei consigli regionali, entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. A favore delle aziende agricole singole od associate e delle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, nonchè dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario situati nei comuni di cui all'articolo 1 danneggiati dalle eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche, si applicano le provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le integrazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

1. Hanno diritto ad usufruire degli interventi di cui al presente articolo le aziende singole od associate che abbiano subìto danni alle strutture, ai terreni, alle scorte vive e morte ed alle produzioni in atto in misura complessivamente non inferiore al 35 per cento del valore della produzione globale, esclusa quella zootecnica, rispetto alla media del triennio precedente. Hanno

diritto ad usufruire degli interventi di cui al presente articolo anche le cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che abbiano subìto danni di rilievo alle strutture, alle scorte ed ai prodotti in magazzino, nonchè i consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione che abbiano subìto danni superiori al valore di una annualità di contribuzione.

2. Le aziende singole od associate hanno diritto ad usufruire dei seguenti interventi:

a) per i terreni la cui coltivabilità, a causa degli eventi di cui all'articolo 1, non sia ripristinabile può essere concesso un indennizzo nelle misure e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. L'indennizzo può essere esteso alle scorte vive o morte ed ai prodotti immagazzinati, completamente perduti, secondo le modalità ed i criteri fissati dalle Regioni;

b) per i terreni danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1, la cui coltivabilità risulti ripristinabile, ivi compresi i terreni sui quali non sia stato possibile procedere alle semine, può essere concessa una indennità compensativa, per il periodo di mancato utilizzo e per non più di un'annata agraria, commisurata alla effettiva perdita di reddito;

c) le aliquote di contributo in conto capitale previste per il ripristino delle strutture, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, fissate all'80 per cento per le piccole aziende, possono essere elevate al 70 per cento e al 55 per cento rispettivamente per le medie e grandi aziende, con decreto del presidente della Giunta regionale.

3. Le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli hanno diritto ad usufruire dei seguenti interventi:

a) per le strutture danneggiate possono essere concessi contributi in conto capitale

fino al 60 per cento della spesa sostenuta per il loro ripristino, od in alternativa un concorso sugli interessi delle rate di preammortamento ed ammortamento dei mutui, il cui valore attualizzato non può superare il 60 per cento delle spese accertate per il ripristino;

b) per le scorte ed i prodotti immagazzinati, completamente perduti, può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 60 per cento del loro valore di mercato.

4. Le Regioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono attribuire ai consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione, con oneri di spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale, il compito di provvedere:

a) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e delle reti irrigue danneggiate o distrutte;

b) all'acquisto di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione, di importo non superiore al valore di un'annualità di contribuzione.

Art. 4.

1. Per l'attuazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge sono assegnati alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, per l'anno 1993, contributi rispettivamente per lire 75, 10 e 5 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1, determinato in complessive lire 90 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.